



# Stradario Comune di LAVAGNA

*RIFERIMENTI NOTE DI CARATTERE GENERALE* ..... 2

## **NOTE DI CARATTERE GENERALE - CARATTERISTICHE - DEFINIZIONI**

**Sono strade, piazze ect. comunali**, quelle appartenenti all'ente territoriale Comune e destinate all'uso pubblico. Peraltro, per qualificare una strada come comunale non basta la sola destinazione di essa all'uso pubblico, né tantomeno basta l'appartenenza della stessa al Comune per far sorgere la demanialità. Si tratta di due elementi (uno funzionale, l'altro materiale), la cui coesistenza è necessaria per la qualificazione di una strada o uno spazio analogo come comunale. Il "Nuovo codice della strada", decreto legislativo. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato fissa quindi all' Art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) comma 1: «Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

**Sono private (o vicinali private)** le strade o sentieri costituite da passaggi in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latitanti serviti da quei medesimi passaggi. La strada privata che i proprietari dei fondi latitanti aprono e mantengono per transitarvi secondo le proprie esigenze anche della coltivazione agricola (strada agraria), viene formata mediante conferimento di suolo (cd. "collatio agrorum privatorum") o di altro apporto dei vari proprietari, in modo da fondare una comunione ("communio incidens"), per la quale il godimento della strada non è "iure servitutis" ma "iure proprietatis" e, pur avendo di regola, fondi fronteggianti, può essere utilizzata, in relazione alla necessità del tracciato, da più fondi in consecuzione, fermo restando il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà "pro indiviso". Le strade private restano estranee alla disciplina pubblicistica risultando esclusivamente regolate da norme di diritto privato con oneri di manutenzione e controllo di efficienza a carico dei proprietari.

**Sono vicinali pubbliche o vie di proprietà privata soggette a pubblico transito** le strade o sentieri che in concreto hanno il sedime compresi accessori e pertinenze privato, di proprietà dei titolari dei terreni latitanti, mentre l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c. Tale diritto può essersi costituito nei modi più diversi, ossia mediante un titolo negoziale, per usucapione o attraverso gli istituti dell' "immemorabile", cioè dell'uso della strada da parte della collettività da tempo, appunto, immemorabile o della "dicatio ad patriam", che si configura quando i proprietari mettono a disposizione del pubblico la strada, assoggettandola all'uso collettivo (cfr. Cass. Civ. Sent. n.° 12181/1998 "la c.d. Dicitio ad patriam ha come suo indefettibile presupposto, l'asservimento del bene all'uso pubblico nello stato in cui il bene stesso si trovi, e non in quello realizzabile a seguito di manipolazioni quali quelle conseguenti alle irreversibili trasformazioni che caratterizzano il (diverso) istituto dell'accessione invertita".

Per tale tipologia di strada privata gravata da servitù di uso pubblico:

- a) Il Comune ha l'obbligo di concorrere alle spese di manutenzione nei limiti stabiliti dall'art. 3 D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, da un quinto alla metà;
- b) Le spese residue sono a carico degli UTENTI E NON DEI PROPRIETARI della strada, in tal senso vedasi T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1989, n.° 277, ove si precisa che fra i cosiddetti utenti "siano da annoverare tutti coloro che, in base a un concreto accertamento di fatto, presuntivamente ritraggono dall'utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso";

c) Se gli utenti non provvedono il Comune può eseguire d'ufficio la manutenzione, rivalendosi poi sugli utenti (art. 15 d.l.lgt. cit.; artt. 52 e 378 l. n. 2248/1865, all. f).

d) In caso di inerzia dei privati, il Comune deve tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla manutenzione, a nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area: così Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n.° 3387. Infatti v'è l'obbligo della p.a. "di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all'uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza dal principio, primario e fondamentale del *neminem laedere*". Secondo la Cassazione sent. 3216/2017, la manutenzione della strada privata ad uso pubblico spetta comunque sempre al Comune. La Suprema Corte l'ha ribadito più volte sent. 2356/2011 un concetto estremamente puntuale: se una strada è ad uso pubblico non importa a chi appartiene: è l'Amministrazione comunale a doversi occupare della sua manutenzione. Il Comune, – sottolineato la Corte – deve provvedere alla manutenzione delle strade, nonché delle aree limitrofe alle stesse. Questo perché spetta al Comune controllare che i luoghi in cui circolano veicoli o pedoni siano in stato di totale sicurezza.

**Sono vicinali demaniali o crose vicinali demaniali** (risultanti dalle mappe catastali) le strade che appartengono agli Enti pubblici. L'appartenenza delle strade al demanio comunale è prevista e regolata dal combinato disposto degli artt. 824 e 822 2° comma c.c. Con particolare riguardo ai sentieri vicinali (crose vicinali), si può presumere che siano stati così qualificati in quanto assumono carattere pubblico adducendo a luoghi pubblici di interesse generale e in quanto utilizzati abitualmente dalla generalità dei cittadini. In tal caso, e solo in tale accezione, vengono assimilate alle strade comunali ex art. 2, 7° comma, D.Lgs. n.° 285/1992, Il "Nuovo codice della strada", decreto legislativo. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato fissa quindi all' Art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) comma 1: «Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta»; comma 4: «Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal Comune». Per questi il Comune è tenuto a concorrere alla spese di manutenzione, potendo promuovere d'ufficio la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n. 126, (unico articolo che non risulta abrogato dal Codice della strada), obbligatorio fra i proprietari ed esercitando su tali strade i poteri di tutela ex C.d.S.

**Sono viali tagliafuoco - tratturo** (sulla base della legislazione regionale) sono le infrastrutture finalizzate a ridurre la propagazione del fuoco mediante la creazione di discontinuità nella copertura vegetale e nella struttura del soprassuolo. Sui viali tagliafuoco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, alla manutenzione delle infrastrutture medesime, nonché di quelli impiegati per gli interventi di antincendio boschivo e per lo svolgimento di pubbliche funzioni. La realizzazione di viali tagliafuoco comporta obbligo di manutenzione da effettuarsi dal soggetto attuatore in base a specifico atto d'impegno. Caratteristica è che la proprietà del suolo è sempre a titolarità dei frontisti proprietari che ne godono iure communionis e non iure servitutis. E' quindi una strada di interesse amministrativo in quanto caratterizzate da un diritto reale di uso pubblico a favore della collettività, che, nell'ambito del sistema dei diritti reali, permette di sottoporle ad una regolamentazione speciale che trae origine dall'allegato F (artt. 1,9,18,19,20,51,e 84) della legge 20 marzo 1865 n.° 2248 e dal D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n.° 1146 e rimanda al Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile con manutenzione e oneri di gestione in capo al Comune qualora soggetto attuatore.

**Sono strade poderali - forestali** (sulla base della legislazione regionale) le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività silvo-colturale, che consentono il collegamento dei patrimoni silvo-pastorali con altra rete viaria già esistente. Per quanto concernono tali strade poderali, essi sono da definire strade agrarie ovvero strade poderali vicinali private destinata al servizio dei fondi, dal parziale conferimento dei quali hanno tratto origine ex collatione privatorum agrorum, e sono soggette al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovviste di alcun carattere di pubblicità.

". Tali strade private restano estranee alla disciplina pubblicistica risultando esclusivamente regolate da norme di diritto privato con oneri di manutenzione e di controllo efficienza a carico dei proprietari.

Sono **giardino/parco /pubblico** gli spazi comunali progettati, di solito all'aperto, riservato alla vista, alla coltivazione botanica e al godimento di piante e altre forme naturali e di utilizzo pubblico per la sosta ricreativa. Il giardino, prende il nome di **parco** nei casi più estesi. Rientra nella dicitura più ampia del verde pubblico, in ambito comunale, rientra tra i servizi pubblici locali, in quanto è presente una norma legislativa che, alternativamente, ne prevede l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina e che ne rimette l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione, Il giardino o parco pubblico (verde pubblico in genere) lo svolgimento delle attività di servizio pubblico ha il carattere della doverosità (SS.UU, Cassazione, ord. 27.5.2009, n. 12252) il Comune deve tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi infatti v'è l'obbligo della p.a. "di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del patrimonio", le disposizioni di legge e di regolamento all'uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza dal principio, primario e fondamentale del *neminem laedere*. Le utilità da esse derivanti sono dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di terzi beneficiari (rientrando il verde pubblico fra i servizi indivisibili).

Sono **a parcheggio**: le aree o infrastrutture posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. Il Comune deve tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi infatti v'è l'obbligo della p.a. "di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del patrimonio", le disposizioni di legge e di regolamento all'uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza dal principio, primario e fondamentale del *neminem laedere*. In base all'art. 14 del codice stradale, l'ente proprietario della strada (parcheggio) ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ma tale obbligo non si estende alle zone estranee ad esse e circostanti, mentre, ai sensi dell'art. 31 del codice della strada, grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l'obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale.